



**DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE**

OGGETTO: Presa atto mancata accettazione della proposta transattiva comunicata al creditore Avv. VALENSISE Giovambattista C.F: "Valensise" - Accantonamento ai sensi dell'art.258, comma 4, del T.U.O.E.L.

L'anno duemilasedici addì **cinque** del mese di **aprile** alle ore **12,30** nella Sede comunale, l'Organo straordinario di liquidazione, nominato con D.P.R. del 14 agosto 2013 nella persona della Dott.ssa SCAPPATURA Giuseppa, ai sensi dell'art.252 del Decr. Lgs. n.267/2000, ha adottato la presente deliberazione.

Il Commissario Straordinario di Liquidazione

Visto il T. U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;

Premesso

che il Comune di Anopia con Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 4 maggio 2013, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

che con D.P.R. del 14 agosto 2013 è stato nominato il Commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

che in data 3.10.2013 il citato Decreto presidenziale è stato formalmente notificato al Commissario Straordinario di liquidazione: Dott.ssa Scappatura Giuseppa;

che, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267 e succ. mod. ed integr., in data 4.10.2013 la stessa si è regolarmente insediata presso la Sede municipale del Comune di Anopia;

che, ai sensi dell'art.254, comma 2, del T.U.E.L., con Delibera n.1 del 4.10.2013 il Commissario straordinario di liquidazione ha avviato le procedure dirette all'accertamento della massa attiva e passiva provvedendo alla pubblicazione in pari data dell'avviso per la presentazione delle istanze di ammissione alla massa passiva da parte dei creditori;

che con deliberazione n.5 del 22 maggio 2014 l'O.S.L. ha proposto all'Amministrazione Comunale la procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti di cui all'art.258 del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267";

che con la deliberazione della Giunta Comunale n.24 del 30 maggio 2014 avente ad oggetto "Adesione alla proposta dell'Organo straordinario di liquidazione di adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art.258 del D. Lgs. n.267/2000", il citato organo di Governo del Comune di Anopia ha ritenuto di aderire alla suddetta proposta;

che con la propria deliberazione n.7 del 30 ottobre 2014 sono stati fissati i criteri e le procedure che saranno seguiti in ordine alla modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del Decr. Lgs. 18/8/2000, n.267, provvedendo ad approvare gli schemi della proposta e degli allegati utili a definire transattivamente i crediti ammissibili, di cui agli allegati sub lettere "A", "B", "C" e "D", e dato avvio alle transazioni;

Viste

l'istanza prodotta dall'Avv. VALENSISE Giovambattista C.F.:\ "Ovixis" diretta ad ottenere l'ammissione al passivo del dissesto di questo Comune dell'importo complessivo di euro 18.443,35 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, giusta sentenza n.8/11 del Tribunale di Palmi Sez. Distaccata di Cinquefrondi notificata al Comune di Anioia in forma esecutiva in data 31/03/2011, acquisita al protocollo di questo Comune con n.4923 del 2/12/2013 (Reg. int. O.S.L. n.48/2013);

la nota n.1909 del 30/04/2014 rilasciata dal Responsabile dell'Area Tecnica nell'ambito della relativa istruttoria;

Dato atto

che, effettuata la sommaria delibazione, è stata proposta la transazione sul credito accertato alla data del 31/12/2012 nei confronti del Comune di Anioia di complessivi euro 16.875,80;

Viste

la proposta transattiva avanzata da questo O.S.L. relativa al pronto pagamento dell'importo di euro 8.437,90 pari al 50% del credito accertato alla data del 31/12/2012 di complessivi euro 16.875,80 a titolo di sorte capitale, interessi legali e rivalutazione monetaria dall'1/06/2009 al 4/05/2013, spese legali e rimborso spese e spese per C.T.U. liquidate nel decreto Tribunale di Palmi Sezione di Cinquefrondi del 20/04/2010, inviata con prot. n.3396/48-C.S.L. del 28/08/2015;

la nota dell'11/09/2015 trasmessa dall'Avv. Luigi CARDONE, in nome e per conto del medesimo creditore, e dall'Avv. Giovambattista VALENSISE, con la quale non è stata accettata la proposta transattiva come quantificata ed è stato richiesto il pagamento dell'intero importo del credito vantato, acquisita al protocollo con n.3627 del 14/09/2015;

la nota n.4133/48 C.S.L. del 12/10/2015 con la quale questo O.S.L. ha fornito agli interessati chiarimenti in ordine alla quantificazione delle singole poste del credito accertato;

la comunicazione di sollecito inviata al suddetto creditore ed al citato Studio Legale con prot. n.493/48 C.S.L. del 2/02/2016;

Preso atto

che a tutt'oggi non risulta pervenuto alcun riscontro da parte del suddetto creditore e del suddetto Studio Legale in ordine all'accettazione della citata proposta transattiva avanzata da questo O.S.L.;

Richiamati

l'art.258, commi 3 e 4, del Decr. Lgs. n.267/2000 che, rispettivamente, così dispone: *"L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori [...] A tal fine, [...] propone individualmente ai creditori, [...] la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. [...] L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. [...]";*

la citata deliberazione n.7 del 30 ottobre 2014 che al punto 4 prevede: "In caso di esito negativo della proposta di transazione, l'Organo straordinario di liquidazione provvederà ad effettuare i previsti accantonamenti, nella misura di cui all'art.258, comma 4, del T.U.O.E.L.;

Ritenuto

di dover prendere atto della mancata accettazione della suddetta proposta transattiva del citato creditore e di dover provvedere al conseguente accantonamento di euro 8.437,90 pari al 50% del debito, assicurando sulla liquidità allo stato disponibile l'accantonamento della somma prevista dalla citata normativa;

Dato atto

che, ad esclusione del presente originale e degli atti sottoscritti dalle parti, nelle ulteriori copie della medesima si provvederà ad evitare di indicare i dati sensibili ivi contenuti, sostituendoli con la dizione "omissis";

Richiamati

il titolo VIII, capi II e III, del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;

il D.P.R. 24.8.1993, n.378, contenente il regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli enti locali;

il Decr. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web" adottate con delibera n.088 del 2.3.2011 dal Garante per la protezione dei dati personali;

delibera

1. di richiamare la premessa e la narrativa al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di prendere atto della mancata accettazione della proposta transattiva comunicata all'Avv. VALENSISE Giovambattista C.F.: "0011810" ;
3. di disporre il conseguente accantonamento di euro 8.437,90 pari al 50% del debito per il quale non è stata accettata la transazione sul conto corrente acceso alla gestione liquidatoria del dissesto presso il Tesoriere;
4. di disporre la trasmissione della presente deliberazione:
 - al creditore interessato;
 - al Sindaco di Anoaia;
4. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decr. Lgs. 18.8.2000 n.267 e dell'art.4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993, n.378;
5. di disporre la pubblicazione sulla'albo pretorio on line di copia della presente delibera ai sensi dell'art.124 del Decr. Lgs. 18.08.2000, n.267 con i limiti imposti dalla richiamata normativa in ordine ai dati sensibili ivi contenuti.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Commissario straordinario di liquidazione
(Giuseppa Scappatura)

